

Rita Benigni

È Festa per Tutti (?)

Diritto alla festa religiosa, parità tra studenti nella scuola e prospettive di intervento normativo¹

Abstract

The Italian Constitution recognises every student's equal enjoyment of religious holidays as a content of religious freedom, but the school calendar only respects the Catholic holidays. The suspension of teaching on public holidays of other religions is rare and linked to the autonomy of schools. On the other hand, the system of justification of absence on a holiday different from the Catholic one guarantees only certain cults with a Covenant. After analysing the personal and community value of religious holidays and the origin of the current Italian legal calendar, the article proposes measures to guarantee for each student equal enjoyment of religious holidays.

Keywords: School calendar - Religious holidays - Non-Catholic students - Equal treatment – Freedom.

Abstract

La Costituzione italiana riconosce a ciascuno studente il pari godimento delle festività religiose quale contenuto della libertà religiosa, ma il calendario scolastico rispetta soltanto la gran parte delle festività cattoliche. La sospensione della didattica nei giorni festivi di altre religioni è rara ed è essenzialmente legata all'autonomia degli Istituti scolastici, mentre il sistema di giustificazione dell'assenza in un giorno festivo diverso da quelli cattolici garantisce soltanto alcuni culti con Intesa. Dopo avere analizzato il valore personale e comunitario della festa religiosa e l'origine del vigente calendario legale italiano, il contributo propone possibili interventi per garantire a ciascuno studente la parità di godimento della festività religiosa.

Keywords: Calendario scolastico - Festività religiosa – Studenti non cattolici - Parità di trattamento – Libertà.

Sommario: 1. Scuola e festività religiose. Il rischio di una disparità di trattamento tra studenti cattolici e quelli di altro culto. – 2. La radice valoriale della festa religiosa e il suo ingresso nei calendari legali. – 3. Il diritto alla festa religiosa quale libertà personale a proiezione comunitaria nel quadro costituzionale italiano. – 4. I punti critici della disciplina scolastica sulle festività religiose. – 5. Prospettive di intervento.

1. Scuola e festività religiose. Il rischio di una disparità di trattamento tra studenti cattolici e quelli di altro culto.

Il rapporto tra scuola e religione presenta diversi ambiti di interferenza: l'insegnamento della religione, la presenza di simboli religiosi esposti o indossati, le pratiche alimentari e non ultimo il rispetto delle festività religiose.

¹ Il presente articolo rientra nel progetto di R & S PID2023-146205NB-I00, finanziato da MICIU/AEI/10.13039/501100011033 e dal FEDER, UE.

In tutta Europa la celebrazione della festività religiosa integra la libertà religiosa sotto diversi profili come il diritto all'esercizio dei riti, a manifestare la propria fede e più ampiamente a conformare la propria vita ad una convinzione religiosa. Per questo la festività religiosa trova nelle costituzioni dei singoli Stati, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (artt. 9, 14) e nella Carta dei diritti dell'Unione europea (artt. 10, 21) una tutela, che in senso lato, si traduce nella sospensione delle attività obbligatorie ostative al suo godimento come anche in una neutralizzazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla mancata partecipazione individuale ad attività obbligatorie o dovute. Molte festività religiose compaiono, poi, nei Calendari legali tra i giorni rilevanti ad alcuni effetti civili come il computo dei termini civili e processuali, la sospensione delle attività scolastiche e del lavoro.

L'ordinamento italiano si conforma a questo paradigma normativo, in generale riconoscendo il diritto alla festa come una componente della libertà religiosa tutelata anche in termini di impegno positivo (artt. 3, 19, 8 cost.), in particolare, includendo numerose festività religiose, più precisamente cattoliche, tra quelle legali valevoli per tutti². Nel calendario trovano spazio anche alcune festività individuate dalle Intese regolate dall'art. 8 c. 3 cost., che rilevano tuttavia soltanto a più ristretti fini (il riposo lavorativo, la fissazione di date di concorsi ed esami pubblici, la giustificazione delle assenze scolastiche). Infine, il riposo e la festività religiosa godono di una disciplina specifica nel diritto del lavoro³.

Per quanto riguarda specificamente l'ambito scolastico, la normativa dedicata alle festività religiose e le istituzioni scolastiche si limitano per lo più a dare attuazione ad altre fonti generali.

Nel redigere il calendario scolastico il Ministero dell'istruzione mutua quello delle festività legali e per conseguenza tutte le ricorrenze religiose ivi iscritte a cui aggiunge: il giorno del santo Patrono di ogni paese sede di scuola e il giovedì e il venerdì santi che sono ricompresi nel periodo di sospensione pasquale. Il calendario ministeriale può esser integrato con altre sospensioni didattiche decise dalle Regioni; restano poi nella disponibilità dei singoli Istituti alcuni ulteriori giorni di chiusura (3 o 4) per adeguare il calendario alle esigenze specifiche della comunità studentesca. In ogni caso, Regioni e Istituti dovranno rispettare il tempo ore obbligatorio per tutti gli studenti italiani, fissato per legge.

² Cfr. legge 27 maggio 1949, n. 260. Disposizioni in materia di ricorrenze festive art. 2. Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale (2), i giorni seguenti: tutte le domeniche; il primo giorno dell'anno; il giorno dell'Epifania (3); il giorno della festa di San Giuseppe (4); il 25 aprile, anniversario della liberazione; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il giorno dell'Ascensione (5); il giorno del Corpus Domini (6); il 1 maggio: festa del lavoro; il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (7); il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria; il giorno di Ognissanti; il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale (8); il giorno della festa dell'Immacolata Concezione; il giorno di Natale; il giorno 26 dicembre. Veniva espunta la festività del Patrono.

³ La legislazione del lavoro prevede: una maggiore retribuzione per la prestazione resa in giorno festivo; compensazioni non pecuniarie per il mancato godimento delle festività soppresse (l. n. 937 del 1977 e disposizioni contrattuali); il diritto ad astenersi dal lavoro nelle festività legali infrasettimanali senza riduzioni retributive (l. n. 260 del 1949, la contrattazione collettiva estende quest'ultimo regime alle feste patronali. Questo impianto normativo è finalizzato "a consentire al lavoratore di celebrare le ricorrenze più importanti da un punto di vista religioso, sociale e patriottico". In argomento v. Tamborini (1993:329), Benigni (2008: 43-64). Infine, diverse Intese ex art. 8 c. 3 cost. attribuiscono al lavoratore il diritto a riposare nel giorno festivo religioso settimanale o infrasettimanale indicato nel patto, sia pure "nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro" e fatte "salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico" (l. 22 novembre 1988, n.516, Int. con Ucebi; l. 8 marzo 1989, n. 101, Int. con l'Ucei; l. 30 luglio 2012, n. 126, Int. con Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale; l. 31 dicembre 2012, n. 245; Int. con Ubi; l. 31 dicembre 2012, n. 246, int. con Uii; l. 28 giugno 2016, n. 130, int con 'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai; l. 29 dicembre 2021 n. 240. Int. con Chiesa di Inghilterra).

Ogni scuola italiana riconosce quindi come festive tutte le domeniche compresa la Pasqua, e ancora: l'Epifania, il giovedì e il venerdì santi, il lunedì di Pasqua, l'Assunzione di Maria, il giorno di Ognissanti e quello dell'Immacolata concezione, il Natale di Gesù e il giorno di Santo Stefano, oltre al di di festa del santo Patrono della città in cui essa ha sede. Così formulato il calendario riesce a soddisfare appieno le esigenze festive degli studenti cattolici e almeno in parte quelle degli aderenti ad altre denominazioni cristiane che condividono la domenica e altre festività infrasettimanali annuali⁴.

Per tutti gli altri studenti la realtà è assai diversa. In primo luogo, nessuna norma, né a livello centrale né a livello regionale, dispone la sospensione generale delle attività didattiche in corrispondenza di una festività religiosa settimanale o infrasettimanale diversa da quelle cattoliche. Come ricordato, le Regioni e soprattutto i singoli Istituti scolastici possono sospendere la didattica in giorni a propria scelta, quindi anche in concomitanza di una festività non cattolica, questo accade tuttavia in casi eccezionali e non senza problemi, come conferma il caso Pioltello concernente la sospensione della didattica in occasione della fine del ramadan programmata nell'a.s. 23/24 dall'Istituto Iqbal Masih di Pioltello-Milano⁵.

In secondo luogo, per gli alunni non cattolici l'eventuale assenza nel giorno di festa del proprio culto deve essere giustificata e sarà computata nel monte ore di assenze massimo consentito, pari a poco più di quaranta giorni⁶. In virtù di previsioni pattizie sono sottratte a tale regola le assenze del sabato degli studenti ebraici ed adventisti e quelle concomitanti con feste infrasettimanali degli stessi studenti ebraici e di quelli aderenti alla Sacra arcidiocesi ortodossa di Italia⁷.

L'impianto normativo delineato solleva qualche dubbio di coerenza con il dettato costituzionale in termini di parità degli studenti nel godimento del diritto alla festa religiosa. In particolare, vale la pena di soffermarsi sull'attuale regime di giustificazione dell'assenza, per verificare se esso non sacrifichi la libertà religiosa degli studenti appartenenti ad un culto diverso da quello cattolico o da quelli di culti con Intesa. In termini conseguenti, si potrà guardare ai poteri di intervento dei singoli istituti, prima ricordati, per verificare se e quanto tali poteri siano sufficienti a garantire a tutti gli studenti, in condizioni di parità sostanziale, il godimento della propria festa religiosa.

⁴ Il cristianesimo occidentale e quello orientale utilizzano calendari diversi. La maggior parte delle Chiese ortodosse hanno conservato il calendario giuliano introdotto nel 46 a.c. da Giulio Cesare, mentre il cristianesimo occidentale dal 1582 si avvale di quello gregoriano (dal papa Gregorio XIII, che lo adottò con la bolla papale *Inter gravissimas*). Questo determina una diversa cadenza delle festività comprese il Natale e la Pasqua.

⁵ Il caso ha preso avvio da una delibera del maggio 2023 con cui l'Istituto inseriva tra le chiusure dell'a.s. 23/24 il giorno di fine Ramadan con la dicitura generica "*presumibilmente Lunedì 08/04/2024 in occasione della festa di fine Ramadan se infrasettimanale". Nei primi mesi del 2024 la data era confermata. La decisione sollevava un caso politico e mediatico. Si evocava l'aggressione ai valori dell'occidente e dell'Italia, e l'attacco al cristianesimo. Il Ministro dell'Istruzione e del merito sollecitava una verifica sulla regolarità della delibera da cui emergeva un difetto di motivazione ed il superamento dei giorni di sospensione a disposizione dell'Istituto; quest'ultimo confermava la data di sospensione rivedendone la motivazione ed eliminando altre date di sospensione. Ancora nell'as. 23/24 si può ricordare una Circolare della Preside dell'Istituto comprensivo Bertesi di Soresina con cui si invitavano i docenti ad evitare interrogazioni e verifiche nei giorni di celebrazione del ramadan.

⁶ Il tempo scuola obbligatorio si computa in ore ed è pari a 990 ore annuali, suddivise in 30 ore settimanali. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico ogni studente può restare assente per ¼ del monte ore, corrispondente a 45/49 giorni scolastici a seconda della modulazione dell'orario settimanale su 5 o 6 giornate.

⁷ Cfr. art. 17, c. 4, legge 22 novembre 1988, n. 516; artt. 4, c. 4 e 5, legge 8 marzo 1989, n. 101; art. 10 c. 2, legge 30 luglio 2012, n. 126.

2. Il valore della festa e l'ingresso delle festività religiose nei calendari legali

La festa religiosa, come già ricordato, consiste in una sospensione delle occupazioni personali finalizzata a soddisfare il rispetto dei precetti festivi del proprio culto la quale coinvolge diverse dimensioni. Per le religioni, infatti, la festa è generalmente collegata ad un rito di carattere collettivo con cui si combina la dimensione culturale individuale, basti pensare alla messa, al culto nel tempio, alla funzione in sinagoga o alla preghiera in moschea. Al riguardo, si può ricordare come per l'islam sia auspicabile che la preghiera comune del mezzogiorno del venerdì (*Salat al-jumu'a*) si tenga soltanto nella sola moschea cittadina più capiente, la *masjid jāmi'* (moschea congregazionale o cattedrale o del Venerdì) così da riunire quanta più parte possibile della comunità.

L'esercizio del culto individuale e collettivo non esaurisce la valenza del giorno di festa durante il quale il credente è solitamente chiamato ad un raccoglimento spirituale intimo ma anche a stare in famiglia e con la propria comunità. In proposito, l'ebraismo annovera tra le azioni ammesse nei giorni di *shabbat* il far visita a parenti ed amici (raggiungibili a piedi), il passare la festa con un proprio familiare oppure ospitare parenti ed amici.

Si delinea quindi un valore anche comunitario della festa che, per quelle maggiormente sentite, è generalmente amplificato e corroborato da 'liturgie laiche': si pensi all'abbigliamento festivo, al cibo e alle bevande della festa, ai canti o agli addobbi delle abitazioni private e degli spazi pubblici. Del resto, la festa (e soprattutto quella religiosa) contribuisce a formare la comunità, e nel tempo ne rafforza e ne rigenera i vincoli di coesione⁸.

Il valore composito della festività religiosa spiega anche perché, alle diverse latitudini geografiche e nelle differenti epoche, le festività dei culti dominanti siano entrate nei calendari civili. Per quanto ci riguarda da vicino, con un editto di Costantino del 321 d.c., all'interno del processo di cristianizzazione della società romana, si impone la domenica come giorno di riposo "per tutti i giudici, i cittadini e gli artigiani". Nei secoli successivi, nei territori a maggioranza cristiana, il ciclo del tempo civile si conformerà al calendario liturgico cristiano trasformando in feste 'legali' molte altre festività religiose di cadenza annuale⁹. Lo stesso avverrà in terra di islam per il venerdì e per le altre feste coraniche annuali, come *Ed al-fiṭr* (la fine del ramadan), una tra le feste più sentite dai musulmani¹⁰ in corrispondenza della quale anche oggi, nei Paesi a maggioranza musulmana, uffici e scuole rimangono chiusi per diversi giorni. Non diversamente, più di recente, è avvenuto nello Stato di Israele dove il giorno di riposo legale settimanale coincide con il tempo di *shabbat*.

Nei vari Paesi la calendarizzazione civile delle festività religiose ha consentito a ciascun fedele e alla comunità religiosa di maggioranza un'agevole e piena soddisfazione dei propri precetti religiosi. Questo talora ha fatto perdere di vista la radice religiosa di quelle feste, ha portato a considerarle universalmente vevoli, e a non considerare che per altri popoli e individui possono darsi festività

⁸ Cfr. Anet (2007), Apolito (2007, 2014), Valeri (1978), Clemente (1981).

⁹ Per una ricostruzione dell'evoluzione normativa in materia cfr. Piccinni (2013: 51-106), Ventrella Mancini (2016:67ss.), Ryncznsky (1991).

¹⁰ Le ricorrenze più importanti del calendario islamico sono *Īd al-aḍḥā*, la festa del sacrificio, ed *Īd al-fiṭr*, la festa di interruzione del digiuno del mese di ramadan (il 9° dell'anno) che costituisce a sua volta il quarto dei cinque obblighi fondamentali previsti dalla legge coranica (*sharī'a*). È un giorno di ringraziamento nei confronti di Allah che ha sostenuto i fedeli nello sforzo del digiuno, ma anche di gioia condivisa dalla comunità con scambio di doni e banchetti tra amici e familiari, e con la pratica dell'elemosina rituale per i più bisognosi (la *zakāt al-fiṭr*, terzo pilastro dell'islam). Sull'importanza di *Īd al-fiṭr* nel calendario islamico Grunebaum (1992:51 ss).

diverse, parimenti meritevoli di tutela. Paradigmatico in tal senso il detto “domenica è sempre domenica”, richiamato in dottrina per rimarcare come il significato della domenica sia ovvio per i cristiani ma non per gli altri e come, nelle moderne società plurireligiose e multiculturali, l’obliterare il processo di neutralizzazione della religiosità della festa possa aprire la strada ad incomprensioni e a disparità di trattamento¹¹.

Il radicamento delle festività religiose nelle rispettive società dà ragione anche di un altro fenomeno moderno: la difesa di quella festività contro la espunzione dal calendario legale. In tutti i Paesi europei il novero delle festività religiose aventi valore civile si è ristretto per contemperare quelle religiose con altre esigenze di valenza pubblica e generale come assicurare i servizi pubblici essenziali: le cure mediche, la pubblica sicurezza, i trasporti. Si sono poi fatti strada anche i motivi economici, come la dilatazione dei tempi di produzione e di apertura delle reti commerciali, di servizio, e via di seguito.

Restando in Italia, si può ricordare come il cospicuo elenco delle festività cattoliche, ereditato dal calendario fascista¹² e confermato nel 1949, sul finire degli anni settanta del Novecento abbia subito una riduzione motivata da ragioni economiche di rilancio ed aumento della produzione¹³. Negli anni successivi il forte attaccamento popolare ad alcune delle festività religiose soppresse – peraltro in accordo con la Chiesa cattolica¹⁴ - ha condotto a loro reinserimento: è quanto avvenuto per l’Epifania e il giorno dei SS Pietro e Paolo per la sola città di Roma¹⁵. Si susseguono inoltre frequenti proposte di legge¹⁶ e petizioni¹⁷ per il ripristino di tutte le festività de-calendarizzate nel ’77 o almeno di alcune di esse. Alla base delle istanze c’è il valore collettivo-comunitario della festa, rivendicata come avvenimento che “scandisce il racconto e le biografie di ciascuna persona e di ciascuna comunità (...) e implica (...) la presenza di un gruppo con il quale celebrare e condividere: un gruppo familiare, comunitario o nazionale”. Al tempo stesso viene sottolineato che “le feste a carattere religioso (...) rinsaldano le appartenenze e attribuiscono identità e condivisione al gruppo”¹⁸. Sulla necessità di condivisione del tempo della festa si basano anche le proposte di riduzione dell’apertura domenicale

¹¹ Cfr. Ricca (2012:421ss.) il quale rileva come il refrain ‘domenica è sempre domenica’ “non riposa su un dato antropologico universale” per cui l’altro, lo straniero “rischierà di non capire perché e cosa non capisce, mentre l’autoctono non comprenderà che cosa e perché l’altro non ha capito”. Per Ricca soltanto la costruzione di un nuovo lessico giuridico che renda comprensibile ad entrambi il comune e condiviso significato e valore della festa, può evitare quelle incomprensioni, e l’insorgere di contrapposti dispotismi giuridici in evidente antitesi con la democrazia (v. anche Ricca, 2008).

¹² Il calendario fascista confermava con qualche aggiunta quello del Regno d’Italia del 1869 (a sua volta derivante dal Regno di Sardegna) per cui erano festive tutte le domeniche e altre nove ricorrenze religiose: il Natale, l’Epifania, l’Ascensione di N.S.G.C., la Concezione della B.M.V., la Natività della B.M.V., l’Assunzione della B.M.V., il S.S. Corpo di Cristo, i Beati Apostoli Pietro e Paolo, Ognissanti, ed il Celeste Patrono di ciascuna Diocesi, città o terra.

¹³ Cfr. legge 5 marzo 1977, n. 54; le festività soppresse furono: Epifania, San Giuseppe, Ascensione Corpus Domini e SS. Pietro e Paolo.

¹⁴ Cfr. Ciprotti (1978), il quale ricorda che non furono invece sentite le altre Chiese cristiane, ciò che sollevò critiche da parte della Tavola valdese.

¹⁵ Anche questa modifica fu concordata con la Chiesa cattolica (dpr. 792 del 1985). In argomento cfr. Ventrella Mancini (2015:2161).

¹⁶ Vedi da ultimo la Proposta C.352 - 2023, Riconoscimento di festività religiose agli effetti civili; ed anche Proposta C.832 - 2023, Disposizioni in materia di riconoscimento della festività del Corpus Domini agli effetti civili.

¹⁷ Cfr. Petizione n. 647-2023, di Matteo Borelli da San Benedetto Val di Sambro (Bologna) che chiede di ripristinare agli effetti civili le festività religiose di San Giuseppe, dell’Ascensione, del Corpus Domini e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, ed il riconoscimento della festa locale del Santo Patrono quale giorno festivo.

¹⁸ Proposta C.3064-2015, Ripristino delle festività soppresse agli effetti civili.

degli esercizi commerciali, le quali ricordano che la domenica è un tempo da dedicare al riposo, alla famiglia e alla cura dello spirito¹⁹.

Una menzione a parte meritano le feste del Santo Patrono. Non c'è Comune d'Italia che non abbia il Santo Protettore e conseguentemente la sua festa correlata, che non di rado è oggetto di interventi normativi da parte delle amministrazioni comunali e anche di finanziamenti pubblici²⁰. Inscritte nel calendario legale del Regno d'Italia e confermate in quello fascista, le feste patronali sono state de-calendarizzate nel 1949 (con l. 260 del 1949). L'attaccamento sacro e profano ai Patroni ha indotto la normativa del lavoro a introdurre una tutela contrattuale di queste feste, che sono oggi equiparate alle festività nazionali legali e infrasettimanali, pertanto il lavoratore potrà astenersi dalla prestazione conservando la retribuzione. Il forte radicamento sociale ha anche mantenuto la sospensione della didattica nel giorno del Santo Patrono. La calendarizzazione scolastica, come abbiamo visto, ne fa una festa locale dalla cadenza personalizzata sul santo protettore del singolo Comune. Da ciò deriva anche la possibilità di una diversificazione dei giorni festivi per ciascuna delle scuole di uno stesso Istituto comprensivo che sia competente su più territori comunali.

3. Il diritto alla festa religiosa quale libertà personale a proiezione comunitaria nel quadro costituzionale italiano

L'analisi svolta richiede una riflessione sui contenuti del diritto alla festa religiosa, con particolare riguardo alle dinamiche che legano le diverse dimensioni.

In particolare, la dimensione comunitaria del tempo festivo non deve far dimenticare che il rispetto della festa religiosa è un'esigenza anzitutto individuale che ha una proiezione comunitaria: in altri termini quella esigenza sostanzia un diritto attinente alla persona che nel momento rituale collettivo e in quello comunitario può trovare una maggiore soddisfazione. Proprio perché riferibile anzitutto all'individuo, la tutela di quel diritto non può farsi dipendere né dall'esistenza né dalla consistenza di una comunità di correligionari in un dato contesto (nell'ambiente lavorativo piuttosto che nell'istituto scolastico) o in un territorio delimitato. L'importanza della precisazione appena proposta si coglie bene in relazione agli appartenenti ai culti minoritari e nelle situazioni di migrazione in Paesi con altre maggioranze religiose o con tradizioni culturali e religiose altre dalle proprie, casi in cui l'individuo potrebbe ritrovarsi da solo oppure lontano da altri correligionari. Anche in tali circostanze la natura personale del diritto alla festa dovrebbe portare comunque a riconoscere all'individuo la sospensione dalle occupazioni doverose o obbligatorie nel tempo prescritto dalla propria religione.

¹⁹ Così si è espresso Carlo Costalli, presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, in adesione alla proposta di legge di iniziativa popolare 'Libera la domenica' (2013). Una prima Petizione, 'La domenica è festa!' era stata curata nel 2003 dallo stesso Mcl, con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le forze politiche sulla necessità di tutelare il carattere festivo del giorno di riposo settimanale, raccolse 386.000 firme.

²⁰ Cfr. Chizzoniti (2006:94), tra i casi analizzati da Chizzoniti si può ricordare la legge della Regione Puglia, sul Riconoscimento della festa del Santo Patrono quale manifestazione d'interesse regionale, che riconosce quella festa come "manifestazione di elevato interesse regionale (...) occasione per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di civiltà che nelle comunità locali ha trovato radicamento, per consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali che rappresentano la sua originale identità" (art. 1). In argomento vedi anche Chizzoniti (2014).

La presenza di una comunità di correligionari potrà invece rilevare nella definizione delle modalità di sospensione da quelle occupazioni doverose o obbligatorie per garantire una fruizione del diritto alla festa in condizioni di parità con altri culti. Ad esempio, la presenza di una cospicua comunità in un determinato contesto o in un territorio delimitato potrebbe suggerire la sospensione generale di attività commerciali o produttive, per garantire forme collettive della festa e la partecipazione comunitaria non solo al culto ma anche a quelle 'liturgie laiche' sopra richiamate. In ambito scolastico, quella stessa presenza potrebbe attivare la sospensione della didattica da parte degli Istituti scolastici, in regime di autonomia.

Nel quadro costituzionale italiano, infine, l'esistenza di una comunità religiosa potrebbe indurre le Istituzioni pubbliche a concordare con essa le misure di attuazione del diritto alla festa. Come ricordato, diverse Intese sottoscritte ai sensi dell'art. 8 c.3 cost., contengono un riferimento esplicito alle festività religiose²¹ che da una parte conferma l'afferenza della tutela della festa alla libertà religiosa e dall'altra manifesta la preferenza dell'ordinamento italiano per soluzioni concordate. La disciplina pattizia delle festività non sta invece a significare la necessità di un'Intesa ex art. 8 c. 3 cost. per garantirne la tutela²², e neppure giustifica la teorizzazione di una sorta di riserva di legge pattizia per disciplinare le festività religiose tale da escludere altre forme di regolamentazione al riguardo. Una simile conclusione risulterebbe doppiamente discriminatoria, poiché violerebbe tanto l'uguaglianza degli individui quanto l'uguale libertà delle confessioni religiose, la cui garanzia non può dipendere dall'esistenza o meno di un'Intesa. Così ha ricordato più volte la Corte costituzionale²³ ed altrettanto può ricavarsi dalla giurisprudenza europea. Il diritto al di di festa integra la libertà religiosa personale sia per la Corte Edu (ex artt. Artt. 9 e 14 Conv.)²⁴ che per la Corte Ue. Quest'ultima, nel caso Cresco Investigation (2019)²⁵ ha riportato la festività religiosa sotto la disciplina antidiscriminatoria giuslavoristica (direttiva 2000/78/CE) e anche sotto la Carta dei diritti Ue (art.21). In particolare, la Corte ha dichiarato discriminatoria per motivi religiosi la normativa nazionale austriaca che attribuiva ristori economici per il mancato godimento di festività religiose soltanto ai lavoratori appartenenti ad alcune Chiese cristiane, senza indicare le ragioni (i.e. gli svantaggi) che giustificerebbero il trattamento

²¹ Cfr. nota 2.

²² La genesi pattizia del diritto alla festa religiosa è stata invece affermata in un Parere del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. II, Parere 11 febbraio 1998, n. 3000/94, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 3/ 1999, 714-715) emesso su ricorso di un insegnante rimasto assente dal servizio in concomitanza con delle festività ortodosse, il quale contestava la perdita degli assegni e dei titoli per il calcolo della correlata anzianità, e non la violazione del diritto alla festa di cui il ricorrente si era avvalso. Per il Consiglio, in assenza di una Intesa, la richiesta dell'insegnante andava respinta poiché non poteva fondarsi sulle disposizioni che garantiscono la libertà religiosa e di culto. Di recente la necessità di un'Intesa per regolare le festività religiose è stata richiamata del Ministro dell'istruzione e del merito (cfr. Question time del 14 aprile 2024, risposta del Ministro Valditara).

²³ La Corte cost. è costante nell'affermare che in materia di libertà religiosa "il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese" cfr. le sentenze n.52 del 2016; n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993.

²⁴ Cfr. Corte EDU, 24 settembre 2012, Du Sessa c. Italia Ric. N.28790/08 (relativa all'astensione dall'udienza di un avvocato); Comm. EDU(Plenaria), 3 dicembre 1996, Konttinen c. Finlandia, dec., N. 24949/94, (relativa al licenziamento di un avventista per essersi rifiutato di lavorare il sabato).

²⁵ Cfr. Corte GUE, 22 gennaio 2019, Cresco Investigation GmbH contro Markus Achatzi (C-193-17), la Corte, investita di ricorso in via pregiudiziale, ha dichiarato discriminatoria la normativa austriaca che concede solo a taluni lavoratori di fede cristiana un giorno di ferie il Venerdì santo o assegna in alternativa un'indennità nel caso in cui siano chiamati a svolgere la loro attività lavorativa in quel giorno; per la Corte la disparità di trattamento degli altri lavoratori viola la direttiva 2000/78/CE ed impone interventi correttivi sia al legislatore che al datore di lavoro, in attesa dei primi.

diversificato. Ragionamenti questi, che potrebbero essere ripresi dai giudici europei, se chiamati a valutare delle diversità di trattamento nel godimento del diritto alla festività religiosa, che fossero fondate sulla mera appartenenza del soggetto ad un culto con o senza Intesa.

4. I punti critici della disciplina scolastica sulle festività religiose

Quanto fin qui osservato ci consente di dire che il Calendario legale è il frutto di un radicamento di precetti religiosi nel diritto civile e che sotto la veste formale delle norme secolari, quelle feste hanno conservato un valore religioso riconosciuto e difeso da ampia parte della popolazione italiana. L'analisi sui contenuti della festa ci conferma, poi, che il calendario scolastico garantisce agli studenti appartenenti ad una denominazione cristiana una risposta soddisfacente alle diverse dimensioni della festività religiosa, permettendo loro un esercizio pieno della libertà religiosa.

Nell'orizzonte delineato, la disciplina scolastica delle festività religiose si rivela carente rispetto all'impegno costituzionale per la pari libertà religiosa di ciascuno, senza distinzione di culto. Un impegno che non potrebbe essere eluso o affievolito in nome della genesi storica dell'attuale calendario o di una secolarizzazione delle festività cristiane/cattoliche²⁶, peraltro sostanzialmente contraddetta dal diffuso sentimento religioso che abbiamo visto animare istanze e petizioni popolari a tutela e a integrazione delle feste cattoliche. La garanzia di parità nel godimento del diritto alla festa religiosa chiama in causa l'impegno, altrettanto costituzionale, ad assumere le misure e gli strumenti giuridici che possano condurre a quella parità, anche quando l'obiettivo non appaia a portata di mano, come nel caso che ci occupa. La scansione religiosa/cattolica del tempo, come abbiamo visto, si è fatta ossatura anche della vita civile ed è entrata nei costumi e nel tessuto sociale di gran parte dell'Occidente che modula occupazioni e pause pubbliche e private attorno alla domenica ed alle maggiori festività cristiane. Una modifica a tale scansione temporale non potrà certo passare per la cancellazione dai calendari delle festività religiose esistenti e/o per l'innesto delle festività di altre religioni, per così dire, 'a freddo'. Ciò nonostante, per l'ordinamento giuridico italiano (e non solo) resta la necessità di farsi carico di un percorso di attuazione del diritto alla festività religiosa di ogni studente che sia quanto più possibile paritario e pieno, vale a dire corrispondente alle dimensioni valoriali della festa riscontrabili nel caso concreto.

Prima di valutare i possibili adattamenti della disciplina scolastica vigente occorre analizzarne gli altri due aspetti centrali, il regime di giustificazione dell'assenza e la possibilità di integrazione del calendario da parte degli Istituti scolastici.

Riguardo al primo abbiamo già ricordato che l'assenza per festività religiosa è parificata a quella per altri motivi personali, va giustificata caso per caso e ricade nel limite dei quarantacinque giorni di assenza annuale da rispettare a pena di bocciatura e di violazione dell'obbligo di istruzione genitoriale

²⁶ Una difesa conservativa dello *status quo* in nome di una intervenuta secolarizzazione o laicizzazione ordinamentale delle feste cristiane potrebbe esporre l'ordinamento ad un uso asimmetrico della laicità, invocata come legittimante per le già menzionate festività cristiane del calendario legale e come escludente per quelle di altri culti. Il rischio appena segnalato ci sembrerebbe non dissimile da quello denunciato, a parti inverse, da Carlo Cardia, secondo cui "invocare la laicità per cancellare simboli religiosi e feste cristiane e usare la multiculturalità per riconoscere simboli religiosi e feste altrui configura uno squilibrio strategico, una partita giocata su due tavoli in cui a perdere è la laicità stessa, la quale postula l'affermazione dei diritti fondamentali e del principio di uguaglianza" [Cardia (2017:181)].

(art.570 ter c.p.)²⁷. Sono sottratti a tale regime gli studenti appartenenti al culto ebraico e avventista e alla Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia per i quali l'assenza per festività religiose è giustificata automaticamente dalle rispettive Intese, oltre ovviamente agli studenti cattolici che beneficiano del calendario legale. La evidente diversità di trattamento che deriva da questo regime è particolarmente grave per gli studenti non appartenenti ad una denominazione cristiana, i quali dovranno giustificare anche il giorno festivo settimanale maggiormente incidente sul monte ore- assenze, considerato che in un anno scolastico vi sono mediamente trentatré settimane di lezione. Sebbene a minor impatto quantitativo, analoghe considerazioni valgono per le feste infrasettimanali dei culti non cattolici che solo occasionalmente potranno coincidere con i giorni già festivi nel calendario scolastico. Nelle condizioni date c'è da ritenere che uno studente soggetto al regime di giustificazione personale dell'assenza, per non mettere a rischio l'adempimento dell'obbligo scolastico, tenderà a rinunciare a tutte o a molte delle proprie festività religiose. La disciplina in essere, quindi, per un numero indefinito di studenti genera una disparità di godimento nella libertà religiosa che risulta priva di giustificazione ed è pertanto indebita. Del resto, la previsione di lecite assenze per festività religiose in sovrannumero rispetto al già menzionato monte ore non risulta incompatibile con altre esigenze connesse alla funzione scolastica (quali il rispetto di un tempo scuola adeguato all'impegno educativo o la continuità didattica), come dimostra la disciplina già vigente per altri culti.

Il secondo aspetto centrale della disciplina scolastica delle festività, riguarda la integrazione del calendario da parte del singolo Istituto per adeguarlo alle esigenze della propria comunità studentesca, e più in particolare la possibilità di sospendere la didattica in concomitanza con una festività religiosa di un culto diverso da quello cattolico. Quest'ultimo potere, di recente contestato da alcune forze politiche come una indebita creazione di festività religiose da parte del singolo Istituto scolastico, è stato confermato nel già richiamato caso Pioltello²⁸ ed è stato anche ribadito da alcune Regioni nelle delibere sul calendario scolastico 2024/2025²⁹.

La procedura di integrazione del calendario da parte dell'Istituto presenta però diverse criticità, a partire dal numero limitato di sospensioni lasciate alla sua autonomia (3 o 4 giorni). A preoccupare

²⁷ Si noti come l'art. 114, 6 d. lgs n. 279 del 1994, richiama soltanto le disposizioni pattizie del sabato "si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101", questa 'dimenticanza' non può tuttavia inficiare la valenza delle disposizioni delle Intese, in quanto fonti di rango sovraordinato.

²⁸ Gli Ispettori dell'ufficio scolastico regionale rilevavano soltanto una carenza di motivazione ed un esubero dal numero consentito di chiusure a scelta dell'istituto il quale, oltre a cancellare due date, motivava la sospensione delle lezioni "in considerazione dell'altissimo tasso di assenza prevedibile per il giorno 10 Aprile 2024 per consuetudini della popolazione scolastica (...) che compromette l'efficace svolgimento delle attività didattiche ed educative programmate, anche in coerenza con le scelte educative e didattiche espresse nel P.T.O.F". (cfr. Delibera in <https://iciqbalmasihpioltello.edu.it/>).

²⁹ Cfr. Giunta regionale Campania, Delibera della n. 194 del 23 aprile 2024, la quale precisa che "in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose diverse, nell'ambito della programmazione delle celebrazioni di cui al precedente punto è possibile utilizzare una di dette giornate per la celebrazione di importanti ricorrenze di quelle etnie e/o religioni, a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti della scuola (docenti, studenti, genitori, ecc.), e dandone comunicazione ai competenti uffici della Regione e dell'Ufficio scolastico regionale"; Giunta regionale Toscana, Comunicato 16 aprile 2024, agli Istituti scolastici, avente ad oggetto, Calendario scolastico 2024/2025, in cui si precisa che "Nell'ambito della loro autonomia, i singoli istituti scolastici possono quindi, come di consueto, prevedere ulteriori e facoltative giornate di sospensione delle attività didattiche, ad esempio in occasione di festività di altre religioni non già ricomprese nei giorni di chiusura obbligatoria delle scuole che possano determinare un prevedibile alto tasso di assenze di studentesse e studenti".

maggiormente è la debolezza del criterio giustificatorio dell'integrazione che richiede comprovate esigenze di carattere didattico, come il numero presumibile di studenti assenti nell'Istituto³⁰. Lo scollamento della decisione dagli aspetti che sostanziano il valore della festa (la dimensione personale e collettiva della celebrazione rituale e liturgica della festa, e la dimensione comunitaria del di di festa) rende il movente religioso del tutto occasionale. Ancor più, collegare la sospensione all'impatto della festa religiosa altrui sulla regolarità delle lezioni comporta un'inversione valoriale del processo decisionario che dovrebbe voler salvaguardare la libertà religiosa e non neutralizzare le conseguenze negative del suo esercizio. Va ancora osservato che valorizzare il dato numerico delle assenze fa dipendere la salvaguardia della festa dalla disponibilità individuale e collettiva a sottrarsi all'obbligo di presenza. In altre parole, premia le comunità disposte a sfidare le regole, un viatico assai distante dalle dinamiche di un'integrazione virtuosa. Allo stesso tempo, il criterio numerico equipara la presenza in classe alla disaffezione per la festa senza considerare altri possibili moventi dell'assenza come, ad esempio, i condizionamenti del contesto sociale scolastico o territoriale, si pensi ad un ambiente percorso da sentimenti di sospetto o di spregio dell'altro, del diverso.

Quest'ultima considerazione si può estendere anche ad un altro aspetto critico della procedura: la eccessiva discrezionalità lasciata all'autorità scolastica la quale potrebbe subire le pressioni ideologiche ed il peso dell'opinione pubblica o della stessa comunità scolastica. Il Consiglio di Istituto (che riunisce le rappresentanze di studenti, genitori, corpo insegnante e personale amministrativo) potrebbe infatti piegarsi alla logica per cui "il fattore religioso/culturale, in quanto espressione di un culto ammesso, ma mal tollerato, improvvisamente scompare facendo finta che non esista"³¹.

Ancora sotto il profilo dell'efficacia del criterio deliberativo si deve osservare che la decisione potrebbe essere condizionata dal campo di azione (i.e. di competenza) del Consiglio che dovrà attenersi ai bisogni della popolazione studentesca dell'Istituto. Qualora si trattasse di un Istituto comprensivo di scuole di più ordini e gradi, anche territorialmente dislocate in diversi plessi, il riferimento all'intera popolazione studentesca potrebbe appiattire la valutazione sul dato medio (la percentuale di istituto) che non è necessariamente conforme a quello dei singoli plessi scolastici o dei diversi ordini scolastici (si consideri ad esempio che la presenza di stranieri è solitamente maggiore nelle prime classi dell'obbligo rispetto alle classi della secondaria superiore). In tali circostanze sarebbe quantomeno auspicabile una diversificazione del calendario all'interno dell'Istituto, come si fa del resto nella scelta del tempo scuola settimanale (su cinque o sei giorni) e per la festa patronale. Infine, chiudere la valutazione dentro i confini di competenza del singolo Istituto porta a non tenere conto del contesto sociale più ampio in cui la scuola opera come ad esempio una massiccia presenza di stranieri sul territorio che non trovi evidenza nella popolazione scolastica di un dato Istituto.

³⁰ Si noti come quella motivazione è stata dedotta dall'istituto di Pioltello nella delibera di rettifica (v. nota 27) ed è richiamata nelle precitate, recenti delibere regionali.

³¹ Così Mazzola (2024), con riferimento alla delibera di rettifica che cancellava ogni riferimento al Ramadan. La neutralizzazione delle scelte di sospensione è confermata nel calendario scolastico dello stesso Istituto per l'anno scolastico 24/25, che indica il 31 marzo 2025 senza alcuna notazione, sebbene la data sia visibilmente collegata alla fine del ramadan stimata in Italia per il 30 marzo 2025.

5. Prospettive di intervento

A questo punto della trattazione, resta da chiedersi quali misure si potrebbero adottare per innalzare il livello di attuazione del diritto alla festività religiosa in seno alla scuola, anche in ottemperanza al richiamato obbligo costituzionale di intervento in favore dell'uguale libertà di ciascuno (art.3, c. 2 cost).

In primo luogo, ci sembrerebbe necessario recuperare (o meglio introdurre) una tutela del diritto alla festività religiosa che abbia un carattere organico e sistemico, che sia quindi pensata per salvaguardare la festività religiosa dello studente e che operi su diversi piani. Un passo auspicabile in tale direzione potrebbe essere il riconoscimento all'interno della disciplina scolastica del diritto di ogni studente a godere delle festività religiose del proprio culto; questo richiamerebbe l'attenzione sulla necessità di farsi carico di quel bisogno e della sua tutela.

Il passo minimo, fondamentale, ci sembra invece l'estensione generalizzata e comunque più ampia possibile del regime di giustificazione dell'assenza a semplice richiesta di studenti o genitori, sia per le festività settimanali che per quelle di cadenza annuale. Perché questo meccanismo possa funzionare occorrerebbe stilare un elenco delle festività ammesse a giustificazione, e per restare coerenti con la scelta cooperativa-pattizia espressa dalla nostra Costituzione, ciò andrebbe fatto di concerto con le rispettive comunità religiose, almeno in via preferenziale. Come già detto, questo non significa che si debba sempre passare per una Intesa disciplinata dall'art. 8 c. 3 cost., uno strumento che sotto diversi profili appare sempre meno agile e sufficiente a garantire l'uguale libertà dei culti³². Piuttosto, proprio per restare coerenti col dettato costituzionale, si dovrebbero promuovere spazi di concertazione più fluidi, modellabili sulle caratteristiche della singola comunità religiosa e capaci di prendere in carico quella specifica domanda di libertà³³. Si dovrebbe insomma accedere ad una idea sostanziale di intesa, concepita come "strumento di ascolto delle istanze espresse dalla soggettività sociale e giuridica, una sorta di traduttore istituzionale di ciò che è Altro, eppure, è riconosciuto come (almeno potenzialmente) meritevole di tutela dallo stesso ordinamento statale e dal suo paradigma costituzionale"³⁴.

In concreto ci sembra di poter dire che l'elenco delle festività da giustificare, nel caso di religioni o, meglio, di istituti di culto riconosciuti ai sensi della legge n. 1159 del 1929, potrà agevolmente essere concordato con tali istituti. Nel caso di festività inerenti convinzioni religiose non connesse ad un culto già riconosciuto, esclusa la legittimità di un rifiuto *tout court* del diritto alla festa, si potrebbero aprire tavoli di cooperazione con le rispettive organizzazioni o comunità religiose, a livello centrale o anche locale, al fine specifico di definire le festività da salvaguardare. Infine, nei casi in cui dovesse mancare una qualche rappresentanza del culto, riconosciuta come tale dal culto medesimo e identificabile dalle istituzioni, si potrebbe ricorrere all'ausilio degli Organismi tecnici di consultazione esistenti nelle sedi ministeriali.

³² In argomento cfr. D'Angelo (2023 a, 2003b), Ventura (2023), d'Arienzo (2023), Casuscelli, Domianello (2000); Ferrari (2019), Floris (2019).

³³ Cfr. Domianello (2022:5) la quale suggerisce una rigenerazione del sistema in senso "telescopico", vale a dire di "un ordinamento che progressivamente si concentra sulla specifica domanda di libertà da prendere in carico, avvicinandosi man mano, per via di fonti diverse, sempre meno generali e sempre più particolari, all'interesse reale da soddisfare".

³⁴ Cfr. Ricca (2016:8-9) per il quale le intese, così riconfigurate, "potrebbero essere utilizzate come ponte di traduzione, come luogo di negoziazione, per predisporre chiavi interpretative della differenza e metodologie per la sua inclusione (non traumatica) all'interno delle potenzialità semantiche della cultura e del diritto nazionali". Sulla apertura verso nuove forme di bilateralità v. anche Anello (2023), Consorti (2023), Domianello (2023).

La stesura di un elenco delle festività associato ad un automatismo giustificativo dell'assenza consentirebbe di conseguire due vantaggi: da una parte eviterebbe l'effetto deterrente dell'assenza ingiustificata e dall'altra formalizzerebbe il riconoscimento della pari valenza e dignità delle festività di ciascuno, con positive ricadute anche nella percezione di accoglienza (o quantomeno di non rifiuto) dei propri bisogni religiosi e culturali, da parte di ogni alunno e della sua famiglia.

Le misure suggerite rappresentano naturalmente un *minus* rispetto allo *status* di festa allargata a tutta la comunità studentesca che, come già osservato, sarebbe difficile estendere alle festività religiose di ciascun culto. Nel quadro di un bilanciamento con le esigenze educative di continuità didattica e di un tempo scuola adeguato, una sospensione scolastica allargata potrebbe essere adottata per le festività annuali più salienti (incluse nel già menzionato elenco) in presenza di una nutrita comunità studentesca di correligionari e/o in presenza di una cospicua comunità territoriale interessata al di di festa. In quest'ultimo caso verrebbe in rilievo anche il diritto delle minoranze alla propria identità culturale, considerato che il tempo della festa partecipa, rigenera e consolida l'*ethos* collettivo.

In tal senso è quanto meno auspicabile la definizione di una procedura di individuazione delle festività annuali da aggiungere a quelle del calendario ministeriale, che sia in grado di garantire il diritto alla festa nel modo più adeguato al caso concreto, attraverso diverse tipologie di sospensione: quella valevole per l'intero Istituto o per una sua porzione, oppure una sospensione territoriale di carattere comunale, estesa ad alcuni o a tutti gli ordini scolastici, e via di seguito. A riguardo il sistema più efficiente ci sembrerebbe quello multilivello: una procedura che attivi e coinvolga i singoli Istituti e gli Uffici scolastici territoriali, accanto alle Istituzioni locali, Comuni e Regioni. Una procedura, insomma, che responsabilizzi tutte le Istituzioni che partecipano alla funzione educativa circa il rispetto e l'attuazione in concreto della pari libertà religiosa di ogni studente.

Prima di concludere, non sembra superfluo ribadire che la salvaguardia del diritto alla festività religiosa dei culti diversi da quello cattolico non comporta alcuna rinuncia alle feste ed alle tradizioni religiose italiane, le quali restano ben salde nel calendario legale. Men che mai, poi, giustificare l'assenza oppure sospendere le lezioni per tutti si potrà ritenere equivalente al chiedere o all'imporre agli studenti l'osservanza delle festività altrui o la celebrazione di riti di altri; condotte quest'ultime che violerebbero la libertà religiosa e quella educativa di studenti e genitori, oltre che la laicità della scuola. E del resto, se così fosse: se la sospensione dell'attività didattica per salvaguardare le festività religiose dovesse configurare una condotta indottrinante, l'attuale calendario scolastico ricco di feste cattoliche violerebbe in modo grave e reiterato le pari libertà di ogni studente e genitore che cattolico non sia. Al contrario, ampliare la garanzia dell'osservanza delle festività religiose di ciascuno, oltre a riallineare il sistema scolastico al dettato costituzionale, collima con gli obiettivi educativi funzionali alla convivenza pacifica tra le differenti componenti della popolazione, che non possono prescindere dal rispetto delle diversità e dalla comprensione reciproca.

Bibliografia

- Alicino F. 2023. *Dalla bilateralità pattizia alla bilateralità amministrativa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n.1, 156-176
- Anet P. 2007, *La festa nella storia delle religioni*, in P. L. Trombetta, S. Scotti a cura di, *L'albero della vita: feste religiose e ritualità profane nel mondo globalizzato*, Firenze University Press, Firenze, 23-33.
- Apolito P. 2007, *Leggere la festa*, in P. L. Trombetta, S. Scotti a cura di, *L'albero della vita: feste religiose e ritualità profane nel mondo globalizzato*, Firenze University Press, Firenze, 33-46.
- Apolito P. 2014, *Ritmi di festa. Corpo, danza, socialità*, il Mulino, Bologna.
- Benigni R. 2008, *L'Identità religiosa nel rapporto di lavoro*, Jovene, Napoli.
- Cardia C. 2007, *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam*, San Paolo ed., Cinisello Balsamo.
- Casuscelli G. e Domianello S., 2000, *Intese con le confessioni diverse dalla cattolica*, in Berlingò S., Casuscelli G., Domianello S. a cura di, *Le fonti e i principi del diritto ecclesiastico*, Utet, Torino, 50-75.
- Chizzoniti A.G. 2005, *Cerimonie, ordine delle precedenzae, festività civili e religiose. Casi particolari di uso pubblico di simbologia religiosa*, in Parisi M. a cura di, *Simboli e comportamenti religiosi nella società globale*, ESI, Napoli, 79-100.
- Chizzoniti A.G., 2014, *Festività e simboli religiosi*, in Chizzoniti A.G a cura di, *Religione e autonomie locali. La tutela della libertà religiosa nei territori di Cremona, Lodi e Piacenza*, Libellula Edizioni, Tricase (LE) 137-144.
- Ciprotti P. 1978, *Lo Stato e le festività religiose*, in *Monitor ecclesiasticus*, n. 1 178- 179.
- Clemente P. *Maggiolata e Segala-Vecchia nel senese e nel grossetano: note sulla festa*, in Bianco C. e Del Ninno M. a cura di, *Festa: antropologia e semiotica*, Nuova Guardali Ed., Firenze, Nuova Guardali Ed. 1981, 46-57.
- Consorti P. 2023, *La bilateralità a trasformata dagli infedeli. Prospettive per un dialogo religioso istituzionale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n.1,197-210.
- D'Angelo G. 2023°, *Attualità delle intese ex art. 8 Cost*, in d'Arienzo M., Ferrante M., Di Prima F. a cura di, *Le intese: attualità e prospettive, prendendo spunto dalla recente Intesa con la Chiesa d'Inghilterra*, in *Diritto e Religioni Quaderno Monografico n. 4, Supplemento Rivista*, n. 2, 21-46.
- D'Angelo G. 2023b, *Eguale libertà delle confessioni religiose e sistema delle intese. Il tema della qualificazione soggettiva (e dei suoi effetti giuridici)*, in *Laicidad y libertades* n. 22, 271 - 298
- d'Arienzo M.2023, *Autonomia confessionale e principio di bilateralità*, in d'Arienzo M., Ferrante M., Di Prima F. a cura di, *Le intese: attualità e prospettive, prendendo spunto dalla recente Intesa con la Chiesa d'Inghilterra*, in *Diritto e Religioni Quaderno Monografico n. 4, Supplemento Rivista*, n. 2, 84-96.
- Domianello S. 2022, *Pluralismo religioso e democrazia transculturale: un ricostituente per il sistema costituzionale delle fonti in materia religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica*, Fascicolo n. 20.
- Domianello S. 2023, *L'evoluzione costituzionalmente sostenibile delle fonti del diritto ecclesiastico italiano tra unilateralità (da recuperare) e bilateralità (da custodire). Un invito al cambiamento e alla prudenza nel cambiamento*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* n. 1, 45-73.
- Ferrari A. 2019, *Le linee generali della Proposta di legge sulla libertà di coscienza e di religione*, in Zaccaria R., Domianello S., Ferrari A., Floris P., Mazzola R. a cura di, *La legge che non c'è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, Il Mulino, Bologna, 57-102.
- Floris P. 2019, *Le istanze di libertà collettiva e istituzionale*, in Zaccaria R., Domianello S., Ferrari A., Floris P., Mazzola R. a cura di, *La legge che non c'è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, Il Mulino, Bologna 145-189.
- Grunebaum G.E. 1992, *Muhammadan festivals*, Curzon Press-London (I ed. Schuman, 1951).
- Mazzola R. 2024, *Le delibere di Pioltello e il diritto di libertà religiosa e di coscienza*, in *Appunti di Cultura e Politica*, aprile 5, 2024 (<https://appuntidiculturaepolitica.it>).
- Piccinni M.R. 2013, *Il tempo della festa tra religione e diritto*, Caucci, Bari,
- Ricca M. 2008, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Ed. Dedalo, Bari.

-
- Ricca M. 2016, *Una modesta proposta. Intese estese e libertà d'intendersi*, in *Calumet, intercultural law and humanities review*, 9 novembre, 1-40.
- Rynczynsky W. 1991, *Waiting for weekend*, New York, 1991, trad it. *Aspettando il weekend: cinquemila anni di sabati e domeniche*, Instar Libri, Torino, 2003.
- Tamborini L. 1993, *Festività infrasettimanali: quale trattamento?* In *Diritto e pratica del lavoro*, 329-332.
- Valeri V. 1978, *Festa*, in *Enciclopedia Einaudi*, vol. VI, Torino, 87-99;
- Ventrella Mancini C. 2005, *La tutela del sentimento religioso popolare: la rilevanza civile della festività*, in Cendon P. a cura di, *Il diritto delle relazioni affettive. Nuove responsabilità e nuovi danni*, Cedam, 3, Padova, 2005, 2151-2164.
- Ventrella Mancini C. 2016, *Tempo divino e identità religiosa. Culto rappresentanza simboli dalle origini all' VIII secolo*, Giappichelli, Torino.
- Ventura M. 2023, *Le intese originali*, in d'Arienzo M., Ferrante M., Di Prima F. a cura di *Le intese: attualità e prospettive, prendendo spunto dalla recente Intesa con la Chiesa d'Inghilterra*, in *Diritto e Religioni Quaderno Monografico n. 4, Supplemento Rivista*, n. 2, 67-83.

rita.benigni@uniroma3.it

Publicato online l'11 novembre 2024